

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 dicembre 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2002, n. 1297.

Legge 5 agosto 1978, n. 457. Integrazione di finanziamento a favore dell'I.A.C.P. della Provincia di Frosinone per il completamento di un programma di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune di Ceprano, utilizzando economie di altro finanziamento concesso con deliberazione di C.R. 1° marzo 1995, n. 1209. .... Pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2002, n. 1307.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana: deliberazione del consiglio di amministrazione n. 19 del 20 maggio 2002 concernente: modifiche allo statuto. .... Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1367.

Comune di Rieti. Variante alle N.T.A. del P.R.G. Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre. .... Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2002, n. 1407.

Comune di Piansano (VT). Variante generale al piano regolatore generale. Approvazione. .... Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2002, n. 1448.

Concorso di idee per la realizzazione di uno studio di fattibilità sul tema «Rivitalizzazione dei centri storici minori, con particolare riferimento ai parametri di qualità della vita». Programma di finanziamento alle amministrazioni beneficiarie (anni 2002-2003). Approvazione erogazione contributi per l'esercizio finanziario 2002. .... Pag. 57

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2002, n. 1466.

Variante al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28, 2° comma, legge regionale n. 25/2001), capitoli H41504, H41512, S11503, S11504. .... Pag. 62

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2002, n. 1469.

Variante al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28, 2° comma, legge regionale n. 25/2001) in attuazione della legge regionale 12 settembre 2002, n. 31. .... Pag. 63



OGGETTO: Comune di Rieti,  
Variante alle N.T.A. del P.R.G.  
Disciplina Urbanistica per la costruzione delle serre.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

VISTA la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;  
VISTA la Legge Regionale 5 settembre 1972, n.8;  
VISTA la Legge Regionale 2 luglio 1987, n.36;  
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 1996, n.34;

### PREMESSO

CHE il Comune di Rieti è dotato di P.R.G. approvato con D.M. 31/03/72, oggetto successivamente di una Variante stralcio per le zone agricole approvata con D.G.R. n.6073 del 25/10/83 e di una Variante Generale al P.R.G. approvata con D.G.R. n.4455 del 5/8/87,

CHE le N.T.A. dello strumento urbanistico vigente, relative alla zona agricola, disciplinano la realizzazione di costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura, non definendo la possibilità di realizzare serre per le colture ortofloricole;

CHE la Regione Lazio con L.R. n.34 del 12 agosto 1996 ha disciplinato la costruzione delle serre, dando la possibilità alle Amministrazioni Comunali di effettuare una variante allo strumento urbanistico con le procedure previste dalla L.R. n.36 del 02/07/36;

VISTO che, ai sensi del 1° comma dell'art.4 della L.R. n.36/87 le determinazioni della Giunta Regionale sono assunte in deroga a quanto stabilito dall'art.2 4° comma, numeri 2, 3, 4 della L.R. n.43/77, previo parere del Servizio Tecnico per la Pianificazione Comunale dell'Assessorato Regionale competente in materia di Urbanistica ed Assetto del Territorio;

VISTA la deliberazione consiliare n.31 del 15/09/1998 con la quale il Comune di Rieti ha adottato la variante alle N.T.A. del P.R.G. riguardanti le zone agricole, finalizzata ad integrare la normativa vigente per consentire la realizzazione di impianti di ambiente artificiale - serre;

VISTA la deliberazione Consiliare n.27 del 29/06/1999, con la quale il Comune ha preso atto che a seguito del deposito degli atti in libera visione al pubblico, avvenuta ai sensi e forme di legge avverso la variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni;



2)

CONSIDERATO che gli atti relativi alla variante di che trattasi sono stati sottoposti dall'Assessorato Urbanistica e Casa all'esame del Servizio Tecnico C1 - Area 13C - Pianificazione - Copianificazione Comunale Nord;

VISTA la relazione prot. n.6747/A del 18/06/02, allegata alla presente delibera quale parte integrante sotto la lettera "A", con la quale il medesimo Servizio Tecnico C1, ha espresso parere favorevole in merito alla variante in esame per i motivi indicati nella relazione stessa;

CONSIDERATO che appare opportuno fare proprio il suddetto parere del Servizio Tecnico C1

#### DELIBERA

Per i motivi indicati nella relazione prot. n. 6747/A del 18/06/02 del Servizio Tecnico C1 dell'Area 13C (Pianificazione - Copianificazione Comunale Nord), che costituisce parte integrante della presente delibera, alla quale viene allegata sotto la lettera "A", è approvata la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. Zone agricole: realizzazione di impianti di ambiente artificiale - Serre, adottata dal Comune di Rieti con D.C.C. n.31 del 15/09/98.

Il progetto è vistato dal Direttore della Direzione Regionale Urbanistica e Casa nei seguenti elaborati:

- Zone agricole: Realizzazione di impianti di ambiente artificiale - Serre ;
- Relazione

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



29 OTT. 2002



REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Urbanistica e Casu

ALLEG. alla DELIB. N. 1367

DEL 18 GIUGNO 2002

ALLEGATO A

prot. n. 6747/A



Perizia Conforme  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Roma, il

18/06/02

OGGETTO: Comune di Rieti  
Variante alle N.T.A. del P.R.G.  
Disciplina Urbanistica per la costruzione delle serre  
Delib. consiliare n. 31 del 15/09/98

L'ASSESSORE  
ARMANDO DIONISI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Vista la nota n. 35043 del 29/9/2000 con la quale l'Amministrazione Comunale di Rieti ha trasmesso, per la predisposizione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 34/96, gli atti relativi alla Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G.

Accertata la regolarità formale degli atti trasmessi;

PREMESSO

Il Comune di Rieti è dotato di P.R.G. approvato con D.M. 31/3/72 successivamente oggetto di una variante stralcio per le zone agricole, approvato con delib. della G.R. L. n. 6073 del 25/10/83 e di una Variante Generale al P.R.G. approvata con delib. di Giunta Regionale n. 4455 del 5/8/87.

Con deliberazione consiliare n. 31 del 15/09/98, l'Amministrazione Comunale ha adottato una variante finalizzata ad integrare la normativa vigente per le zone agricole per consentire la costruzione di serre, secondo i criteri enunciati dalla legge regionale n. 34/96.

A seguito della pubblicazione della variante non sono state presentate osservazioni e l'A.C. con delib. consiliare n. 27 del 29/6/99 ne ha preso formalmente atto.

Dall'esame degli atti inoltrati si deduce che la proposta di disciplinare la costruzione di serre in zona agricola consiste nel recepimento delle disposizioni contenute nella richiamata L.R. 34/96 apportando alcune integrazioni e ciò, a parere dell'Amministrazione, al fine di avere una disciplina più completa di applicazione.

Il testo adottato viene di seguito riportato:

Dopo il punto sette dell'art. 34 delle N.T.A. è aggiunto il seguente punto:



## 8 - Realizzazione di impianti di ambiente artificiale - Serre

### 1. Definizione

E' considerata serra ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale, mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture ortofloricole e per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.

### 2. Ambito di intervento

Le serre possono essere permesse nelle sole zone agricole F1 e F2, nelle zone collinari ed in declivio dovranno essere osservate le disposizioni previste dal vigente Regolamento edilizio anche per quanto concerne la limitazione degli scavi-risorto e i risalti massimi del terreno, in ogni caso essi dovranno essere limitati al minimo indispensabile.

### 3. Atto autorizzativo

- a) Le serre sono soggette a rilascio di Concessione edilizia ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) La domanda di Concessione edilizia deve essere corredata dalla seguente documentazione in tre copie:
  - Certificato catastale (una copia);
  - Titolo di proprietà e/o Titolo di possesso (una copia);
  - Planimetria catastale;
  - Planimetria indicante la localizzazione su scala 1:500 e 1:2000;
  - Planimetria indicante la localizzazione su scala 1:25.000 (IGM);
  - Planimetria indicante le dimensioni delle opere in progetto su scala 1:200;
  - Particolari costruttivi su scala 1:50;
  - Documentazione fotografica con planimetria indicante i punti di vista;
  - Relazione tecnica;
  - Piano di utilizzazione agricolo.

### 4. Disposizioni tecniche

Gli indici da applicare sono i seguenti:

SC = 60% (per le superfici fondiarie inferiori a 5.000 mq)

SC = 45% (per le eventuali superfici fondiarie eccedenti i primi 5.000 mq)

H = 6,00 MT. (misurata al colmo delle coperture)

DF = 5,00 MT.

DC = 5,00 MT.

DS = 5,00 MT. dalle strade comunali, in ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni imposte dalla D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni in relazione alla classificazione della strada.

- a) Per la realizzazione delle serre sono consentite solamente le opere murarie strettamente necessarie all'installazione di detti impianti non emergenti da terra per oltre 50 centimetri, le chiusure laterali e le coperture dovranno essere realizzate con elementi amovibili, trasparenti ovvero opachi, ancorati al basamento e tali da perdere la loro funzione se asportati;
- b) Le pareti verticali non possono superare l'altezza di MT. 3,20 all'intersezione della linea di gronda;
- c) Può essere ammessa la costruzione di un'avanserra di servizio realizzata con gli stessi materiali e caratteristiche prescrittive della serra per una superficie massima del 10% della superficie

Aut

realizzabile, la superficie coperta delle serre e dell'avanserre non può superare in ogni caso i limiti massimi di U.F. previsti;

- d) Le superfici realizzate dalle serre ed avanserre possono essere imputate al fine della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi all'attività agricola come definita da codice civile, ivi comprese le abitazioni rurali;
- e) Nell'elaborato progettuale dovrà essere prevista l'esecuzione delle opere necessarie per la regimentazione, la raccolta, l'incanalamento e lo scarico delle acque meteoriche ed eventualmente di quelle derivanti dall'esercizio dell'impianto;
- f) Il rilascio della concessione edilizia è concessa alla specifica destinazione di uso agricolo dei manufatti e pertanto dovrà essere costituito atto d'obbligo sulla destinazione d'uso e sul terreno impegnato, secondo le forme di legge;
- g) Il piano di utilizzazione agricolo dovrà prevedere anche i tempi e le modalità di dismissione delle serre alla fine della produttività;
- h) Nel caso della cessazione dell'attività produttiva il proprietario dovrà ottemperare a sue cure e spese alla rimozione della serra ed a ripristinare lo stato dei luoghi. In caso di inadempienza provvederà l'Amm.ne Comunale con diritto di rivalsa delle spese;
- i) L'Amm.ne Comunale provvederà ad effettuare controlli periodici per verificare l'effettiva produttività in serra, in mancanza della quale si provvederà ad ordinare la rimozione della stessa con le modalità di cui al punto precedente;
- j) In caso di costruzione di impianti di riscaldamento dovranno essere utilizzati combustibili per generatori di calore, non inquinanti, con specifica esclusione degli idrocarburi;
- k) E' soggetta a semplice comunicazione al Sindaco, secondo le forme previste dall'art. 2 comma 60 della legge 23/12/96 n. 662, la semplice sostituzione degli elementi costituenti le serre esistenti.

#### 5. Norma transitoria

Alla fine della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della L.R. 12 agosto 1996 n. 34, deve essere richiesta la concessione edilizia che può essere rilasciata anche in deroga alle disposizioni imposte dalle norme.

Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti.

#### CONSIDERATO

Il testo adottato dall'Amministrazione Comunale di Rieti con d.c.c. n. 31/98 oltre che recepire i contenuti della L.R. n. 34/96, introduce nella propria normativa di gestione del proprio strumento urbanistico, alcune integrazioni che possono essere giudicate utili e migliorative e comunque le stesse non si pongono in contrasto con i contenuti della legge 34/96.

Inoltre le vigenti N.T.A. del P.R.G. prevedono la suddivisione della zona agricola, in cinque sottozone e la dislocazione delle serre di cui trattasi viene limitata alle sole zone nelle quali il terreno risulta pianeggiante e che la quota s.l.m. sia inferiore o uguale a 400 m. (zona F1) e zone collinari da 400 a 800 metri s.l.m. (zona F2).

Tali integrazioni si possono così riassumere:

- 1) La riduzione della superficie coperta dal 75% (prevista dalla legge 34/96) al 60% per le superfici fondiarie inferiori a 5000 mq.;
- 2) La riduzione della superficie coperta dal 50% (L.R. 34/96) al 45% per le superfici fondiarie eccedenti i primi 5.000 mq.;

La normativa adottata prevede inoltre per gli impianti di riscaldamento l'esclusione di combustibili inquinanti con specifica esclusione degli idrocarburi.

Per quanto riguardano le zone agricole vincolate ai sensi della legge 1497/39 la normativa in oggetto potrà essere applicata se non in contrasto con la normativa della L.R. n. 24 del 6/7/98, "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e successive modificazioni ed integrazioni.

In considerazione di quanto sopra, trattandosi di un adeguamento delle N.T.A. comunali a disposizioni di Legge Regionale, questo Assessorato regionale ritiene di poter esprimere, ai soli fini urbanistici,

#### PARERE FAVOREVOLE

alla Variante al P.R.G. per la disciplina urbanistica ed edilizia delle serre adottata dal Comune di Rieti con D.C.C. n. 31 del 15/09/98.

Il Funzionario Istruttore  
(Dr. Arch. Valter Michisanti)



Il Dirigente dell'Area 13.C  
(Dr. Arch. Massimo Rinversi)

